



SETTORE COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE

LA RESPONSABILE

**GIUSEPPINA FELICE**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR FILE XML  
DEL CFR FILE XML

Spett.li  
CAA

E p.c.  
Settore Agricoltura Caccia e Pesca –  
Ambiti Parma e Piacenza

Settore Agricoltura Caccia e Pesca –  
Ambiti Bologna e Ferrara

**OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5 comma 3 e s. m. i. – Circolare per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di legge a seguito di declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi quali grandinate verificatisi nella provincia di Parma nel giorno 18 agosto 2022 e nei giorni 17-19 agosto 2022, venti forti, nella provincia di Ferrara.**

Le domande devono essere presentate via **PEC** entro il 30/07/2023, con la modulistica allegata.

Il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero, salvo eventuali proroghe dei suddetti termini stabiliti dalla legge: G.U. n. 138 del 15.06.2023.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole; che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere utilizzati quali massimali lo standard value o le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero.

Ai fini del calcolo della PLV devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dell'ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario.

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

[agrsai1@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.

**Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:**

- a) le imprese diverse dalle PMI del regolamento (UE) n. 2472/2022;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dal regolamento n. 2472/22;
- c) le imprese in difficoltà, del regolamento (UE) n. 2472/22, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'evento oggetto di domanda;
- d) le aziende iscritte nella banca dati nazionale (BDN) la cui produzione risulta registrata solo per autoconsumo.

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per i danni che sono oggetto di domanda, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, ai sensi del piano gestione dei rischi 2022.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Si ricorda che si applica integralmente l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2472/202.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di de minimis, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto del regolamento (UE) n. 2472/2022, sono esenti dall'obbligo di notifica.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giuseppina Felice  
(Firmato digitalmente)

Allegato:

- n. 2 modulistiche